



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA ORDINARIA N. 106

OGGETTO : Modifica della viabilità per lavori di asfaltatura Lungo Lago Zanardelli e Via Religione dal 22/04/2024 al 08/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA	La richiesta presentata dalla ditta BIOS Asfalti, con sede in Bedizzole, Via Caselle, 15, assunta al protocollo comunale nr 0010387 del 16/04/2024, intesa ad ottenere la modifica della viabilità per eseguire lavori di asfaltatura sulla via Lungo Lago Zanardelli e via Religione dal giorno 22/04/2024 al 08/05/2024;
CONSIDERATO	che per l'effettuazione di detti lavori è necessario disporre delle modifiche alla circolazione stradale nei tratti di strada in oggetto indicati per garantire l'incolumità della cittadinanza e per consentire l'esecuzione dei lavori in massima sicurezza;
RITENUTO VISTO	che detto provvedimento rientra tra i casi previsti a tutela dell'interesse pubblico;
	l'art. 5, comma 3, del vigente Codice della Strada, che conferisce all'Ente proprietario della strada di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;
VISTO	l'art. 7 del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285, del 30 aprile 1992, e successive modifiche;
VISTO	il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495, del 16 dicembre 1992, e successive modifiche;
VISTA	la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09 dicembre 2004;
VISTO	il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, lungo la via Lungo Lago Zanardelli nel tratto antistante l'Hotel Milano e Via Religione fronte lago nel tratto ricompreso tra il Lido degli Ulivi e il circolo Vela, a **decorrere dalle ore 08.00 alle 18.00 dal giorno 22.04.2024 al 08.05.2024, eccetto i giorni festivi ed giorno di giovedì 02 maggio per il tratto di Via Religione in quanto interessato dal flusso veicolare indirizzato al mercato settimanale** l'istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione, al chiusura temporanea per esigenze di lavorazione in via Religione nelle aree interessate per consentire i lavori di asfaltatura in sicurezza.

L'Istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto di Via Religione nel tratto attualmente regolato a senso unico di marcia per consentire il transito sino a Lago.

Agevolare il transito in sicurezza dei veicoli diretti sul .Lungolago Zanardelli diretti all'imbarco traghetti, attività turistico ricettive, commerciali e frontisti avendo cura che il transito avvenga in sicurezza.

AUTORIZZA

la ditta esecutrice dei lavori, ad effettuare nella viabilità sopra indicata l'apertura del cantiere stradale ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 D.Lgs 30/04/1992, n. 285 del Nuovo Codice della Strada, per l'esecuzione dei lavori richiamati in premessa e per il tempo necessario a dar compiuto il lavoro con le seguenti precisazioni e prescrizioni:

- tutte le fasi dei lavori dovranno avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs 81/2008 e smi;
- devono essere risarciti tutti i danni eventualmente arrecati durante l'esecuzione dei lavori ovvero in dipendenza degli stessi alle proprietà sia pubbliche che private e così pure si dovrà rispondere ad ogni danno a persone o a cose durante tutto il periodo di validità della concessione, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità giudiziaria;
- Deve essere garantito il transito a tutti i mezzi di soccorso e di pronto intervento nonché agli automezzi di ditte per la

fornitura di servizi di pubblica utilità (acqua, gas, luce, raccolta rifiuti etc.)

DISPONE

- la presente ordinanza esplica la sua esecutività dal momento dell'effettivo posizionamento da parte della Ditta esecutrice dei lavori della segnaletica stradale di cantiere, mentre la fine dei lavori si concretizza con la rimozione della segnaletica,;
- la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione e manutenzione a cura della Ditta esecutrice dei lavori dei cartelli segnaletici di pericolo, obbligo preavviso e di deviazione, prescritti dal Codice della Strada in conformità allo schema contenuto nel Disciplinare Tecnico approvato con D.M. 10/07/2002;
- la Ditta esecutrice dei lavori sarà ritenuta responsabile di eventuali danni cagionati a terzi a causa di scarsa, inadeguata ovvero omessa segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada - D.Lgs 30/04/1992 n. 285 - e dal relativo Regolamento di Esecuzione e attuazione - D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- il Comando di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 CdS, sono incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza;
- il presente provvedimento viene trasmesso ai seguenti organismi con gli indirizzi a fianco indicati:

Albo Pretorio on-line del Comune	
Ufficio Tecnico – Ufficio Patrimonio e Manutenzione	tecnico@comune.toscolanomaderno.bs.it
Sportello rifiuti c/o Comune di Toscolano Maderno	rd@comune.toscolanomaderno.bs.it
Bios Asfalti	biosasfalti@pec.tesiinformatica.net

AUTORIZZA

la ditta esecutrice dei lavori, ad effettuare nella viabilità sopra indicata l'apertura del cantiere stradale ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 D.Lgs 30/04/1992, n. 285 del Nuovo Codice della Strada, per l'esecuzione dei lavori richiamati in premessa e per il tempo necessario a dar compiuto il lavoro con le seguenti precisazioni e prescrizioni:

- tutte le fasi dei lavori dovranno avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs 81/2008 e smi;
- devono essere risarciti tutti i danni eventualmente arrecati durante l'esecuzione dei lavori ovvero in dipendenza degli stessi alle proprietà sia pubbliche che private e così pure si dovrà rispondere ad ogni danno a persone o a cose durante tutto il periodo di validità della concessione, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità giudiziaria;

DISPONE

1. la presente ordinanza esplica la sua esecutività dal momento dell'effettivo posizionamento da parte della Ditta esecutrice dei lavori della segnaletica stradale di cantiere, mentre la fine dei lavori si concretizza con la rimozione della segnaletica,;
2. la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione e manutenzione a cura della Ditta esecutrice dei lavori dei cartelli segnaletici di pericolo, obbligo preavviso e di deviazione, prescritti dal Codice della Strada in conformità allo schema contenuto nel Disciplinare Tecnico approvato con D.M. 10/07/2002;
3. la Ditta esecutrice dei lavori sarà ritenuta responsabile di eventuali danni cagionati a terzi a causa di scarsa, inadeguata ovvero omessa segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada - D.Lgs 30/04/1992 n. 285 - e dal relativo Regolamento di Esecuzione e attuazione - D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
4. il Comando di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 CdS, sono incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

Gli interessati, a sensi dell'art. 3 comma IV delle legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni con legge n. 15/2005 e legge n. 80/2005, che contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nonché all'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni – all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (S.I.I.T.) per la Lombardia con sede in Piazzale Morandi Rodolfo n. 1 - 20121 di Milano;
- Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza comunale, addì 18/04/2024

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DALO' Antonio *